



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M. Margherita Urso, all'udienza del 10.06.2021, sulle conclusioni rassegnate da parte opposta, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 584 del R.A.G.C. relativo all'anno 2019 e vertente

TRA

PAGANO FEDELE, nato a Santa Flavia il 03.11.1959, CF. PGNFIDL59S03I188Y, residente a Casteldaccia in Via Redipuglia n. 32/5 P, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Renato Vazzana, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

- opponente -

E

BANCA IFIS S.p.A., C.F. 02505630109, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Direttore Generale, Dott. Alberto Staccione, con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, e del procuratore generale alle liti, Avv.



Leopoldo Conti del Foro di Genova, in virtù di procura generale alle liti per atto autentificato nelle firme dal notaio Angelo Ausilio di Venezia- Mestre, Rep.n.34227/Rac.n.10599 in data 6 novembre 2013, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Leopoldo Conti, dall'Avv. Andrea Ienzi con studio in Palermo in Piazza Vittorio Veneto n. 3 giusta procura dalla medesima rilasciata su foglio separato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,

- opposta -

avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 214/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.02.2018, pubblicato in data 05.02.2018, notificato in data 09.01.2019,

valore della causa: € 7.187,20

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono espone concisamente.



Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato in data 16.02.2019, il signor Pagano Fedele proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

A sostegno dell'opposizione, il Sig. Pagano eccepiva: *1. L'erronea indicazione del TAEG effettivamente applicato; 2. La violazione dell'art. 117 comma 4 TUB; 3. La mancanza di accordo fra le parti; 4. Risarcimento del danno, da perdita di chance e danno morale.*

Chiedeva inoltre di disporsi consulenza tecnico-contabile per individuare il TAEG applicabile. Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo GMAC, nei cui confronti svolgeva le domande di risarcitorie.

Si costituiva BANCA IFIS S.p.a. con comparsa di costituzione e risposta.

Il Tribunale, con ordinanza riservata del 26.12.2020, così si pronunciava *“rigetta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio della GMAC Italia perché inammissibile; -accoglie l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 214/2018, n. 346/2018 RG, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese in data 5.02.2018, notificato in data 9.01.2019; - onera parte opposta di promuovere la procedura di mediazione innanzi il competente Organismo di Mediazione, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”* fissando per la prosecuzione l'udienza dell'11.03.2021.

Banca IFIS instaurava correttamente il procedimento di mediazione a cui tuttavia controparte non aderiva.

In data 11.03.2021 Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 10.06.2021.



Alla predetta udienza, stante il carico di ruolo, il Tribunale – previa revoca del provvedimento reso in data 11.03.2021 – tratteneva la causa in decisione senza assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che l'opposizione non merita accoglimento e ciò per le seguenti considerazioni.

Mette conto osservare, preliminarmente, che devono ritenersi provate, in quanto non contestate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze:

- la stipula e la sottoscrizione (non disconosciuta), da parte del signor Pagano del contratto di finanziamento (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio);
- la consegna del bene oggetto del finanziamento;
- le risultanze dell'estratto conto notarile (doc. 7 monitorio);
- il mancato pagamento del debito originato dal finanziamento concesso.

Alla luce di quanto sopra, il credito azionato deve ritenersi non contestato, e ciò

rileva ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.

A tale riguardo si specifica che, come noto, per costante Giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, la parte avverso la quale viene prodotto un documento deve tempestivamente contestarlo e, se del caso, disconoscerne la provenienza nella prima difesa utile, ovvero, nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Tanto non è accaduto nel caso che ci occupa.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte stabilito che: *“l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., (Legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a*



fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (ex multis vds. Cass. Civ. n. 1045/2015).

Parte opponente ha eccepito l'erronea indicazione del TAEG, in quanto, nel computo di tale indicatore, non sarebbero stati inclusi la penale per il ritardato pagamento e la penale per estinzione anticipata.

Invero, l'assunto di parte opponente non può ritenersi fondato, non avendo quest'ultimo specificato in alcun modo i calcoli e le poste che lo avrebbero portato a sollevare tale eccezione.

In primo luogo, occorre evidenziare che il TAEG risulta puntualmente indicato in contratto, pari al 6,16%, e corrisponde al TAEG effettivamente applicato al rapporto di finanziamento de quo.

I costi che parte opponente pretenderebbe di inserire nel TAEG, infatti, costituiscono costi meramente potenziali che, affinché possano essere presi in considerazione, necessitano dell'indefettibile presupposto della esigibilità in concreto del costo stesso, esigibilità che a sua volta postula il verificarsi in concreto degli elementi relativi alla fattispecie negoziale suscettibile di generare detto costo (es. l'estinzione anticipata o il ritardato pagamento) e che sia stato effettivamente applicato, ossia abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

Peraltro, l'ipotesi seguita dalla parte opponente è espressamente esclusa dalla legge, posto che la direttiva 2008/48/CE, art. 19, par. III prevede che *“il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito*



rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”.

È evidente che le componenti considerate da controparte risultano delle mere potenzialità che non possono essere tenute in considerazione per il calcolo del TAEG.

Il principio di diritto appena esaminato ha trovato costante conferma anche da parte della Giurisprudenza di merito. Fra le altre la recente sentenza del Tribunale di Lucca del 7.01.2019 (reperibile su *ilcaso.it*) secondo la quale non devono essere inclusi nel calcolo del TAEG tutti gli oneri *“incerti nell’an e nel quantum e connessi all’erogazione del credito in via indiretta, poiché ravvisano il proprio titolo non soltanto nel contratto ma in una fattispecie più ampia, che presuppone oltre al fatto giuridico della stipulazione negoziale un fatto ulteriore, meramente eventuale, rappresentato dall’inadempimento del mutuatario, nel caso degli interessi moratori, o dall’esercizio della facoltà di estinzione anticipata, con riguardo all’omonima penale”.*

Le stesse disposizioni della Banca d’Italia escludono dal calcolo del TEG le spese connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi e, comunque, gli oneri contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura dell’agosto 2009 e del febbraio 2006).

Con particolare riguardo alla clausola per l’estinzione anticipata, essa costituisce una previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG in quanto meramente eventuale, potendo essere considerata come penale, con impossibilità di sommatoria. Ne consegue,



quindi, che non è corretto includere nella determinazione del TEG nemmeno la commissione di estinzione anticipata.

Le istruzioni della Banca d'Italia del 2006 specificano che *“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”* (sez. C4), pertanto non incidono nel calcolo del TEG. Infatti l'estinzione anticipata non è attinente alla fase fisiologica del rapporto (Trib. Pesaro, 30/0/2017; Trib. Roma 10/11/2016; Trib. Firenze 22/11/2016; Trib. di Milano, 16/02/2017), ma rappresenta un onere eventuale (dipendente peraltro dalla volontà dell'opponente) ed in quanto tale escluso dal calcolo del TEG.

Tale orientamento risulta confermato dai chiarimenti della Banca d'Italia del 2009 che l'ha espressamente esclusa dal citato calcolo evidenziando che deve qualificarsi commissione meramente potenziale, perché non dovuta per effetto della mera conclusione del contratto. La stessa risulta subordinata al verificarsi di eventi futuri (possibili, ma concretamente) non verificatisi.

Il medesimo ragionamento può essere seguito per la commissione in caso di ritardato pagamento: è evidente che tale costo potrebbe incidere solamente al verificarsi di eventi futuri, addirittura riferibili all'ipotesi in cui il rapporto entri in una fase patologica.

Le commissioni, penali e spese, al pari della penale di estinzione anticipata, quindi, sono prestazioni eventuali che vengono in rilievo solo nella fase patologica del



rapporto di credito, tant'è che, in caso contrario, qualora fossero legate alla fase fisiologica di pattuizione sarebbero effettivamente convenute.

Ad ogni modo si ritiene necessario evidenziare che il TAEG *non è un dato analitico* (a differenza del TAN) ma *un dato sintetico*, che non svolge quindi alcuna funzione nella formula del calcolo degli interessi contrattuali e non può, quindi, essere considerato alla stregua di un tasso, prezzo o condizione.

Siamo, quindi, nell'ambito, eventualmente, dell'*erronea rappresentazione*.

È poi da escludersi l'applicazione del comma 8 dell'art. 117 TUB, non potendosi ritenere che l'indicazione del TAEG rientri nel contenuto minimo del contratto.

Sul punto si segnala che il Notariato si è interrogato su quali fossero le conseguenze della mancata previsione dell'ISC nel contratto di mutuo giungendo ad affermare che *"...ciò posto, potrebbe ritenersi nullo un contratto in cui non sia riportato l'ISC? La risposta dovrebbe essere negativa sulla base di quanto sopra rilevato: l'ISC non è disciplinato come elemento del contenuto minimo del contratto, concerne la fase della informazione contrattuale; la sua indicazione nel rogito è normale ma non essenziale. La mancata indicazione nel rogito, dipendente dalla mancata indicazione dell'ISC nella copia del contratto, porta conseguenze sul piano dell'informazione contrattuale della parte, ma non è causa di nullità"* (cfr. Studio n. 4703 del Notariato, reperibile su *notarlex.it*).

Sul punto si è pronunciato di recente anche il Tribunale di Salerno, che con ordinanza 31.01.2017, pubblicata su *expartecreditoris.it*, esclude espressamente che l'omessa indicazione dell'ISC (o TAEG) possa inficiare la validità del



contratto, in quanto nelle stesse Istruzioni di Banca d'Italia emanate in attuazione dell'art. 9 della Delibera CICR 4.03.2003, la collocazione sistematica di tal previsione non è nella sezione disciplinante la forma ed il contenuto minimo del contratto ma nella sezione concernente la pubblicità e l'informazione contrattuale.

Da ultimo, il Tribunale di Verona ha escluso la nullità del contratto ex art. 117 per la mancata indicazione del TAEG (o ISC) affermando che *"...merita di essere condiviso l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che, muovendo dalla considerazione secondo cui esso non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, osserva che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018)"* (Tribunale di Verona, 21.06.2018 reperibile su *tidona.com*).

La domanda di nullità pertanto, appare del tutto infondata in punto di diritto, oltre che errata nei criteri di determinazione, e per tale motivo andrà rigettata.

Parte opponente ha poi lamentato che la cedente GMAC avrebbe omesso di indicare il periodo di capitalizzazione del tasso di interesse e ciò comporterebbe la nullità del contratto.

Tale assunto non è condivisibile.



Innanzitutto si deve rilevare la genericità dell'eccezione dell'opponente, che non fa alcun riferimento al contratto ma si limita ad una serie di affermazioni astratte che nulla hanno a che vedere col rapporto in oggetto. Ciò peraltro determina l'impossibilità per l'opposta di assumere una difesa precisa sul punto.

Nessuna capitalizzazione del tasso di interesse è stata posta in essere né è stata pattuita.

Si evidenzia che al rapporto di finanziamento in oggetto è stato applicato il sistema di ammortamento alla francese, che non comporta alcuna capitalizzazione (annuale, semestrale o trimestrale che sia) degli interessi, in quanto la rata è composta da una quota interessi e da una quota capitale.

Mediante il pagamento rateale, il capitale si riduce progressivamente, di conseguenza gli interessi corrispettivi sono conteggiati sul solo capitale residuo via via decrescente.

Sul punto, proprio sulla scorta del su-esteso ragionamento, da tempo la giurisprudenza conviene per la legittimità del piano di ammortamento alla francese, escludendo che esso possa dar luogo ad anatocismo.

Si citano in questo senso le pronunce conformi del Tribunale di Verona del 24.03.2015, n. 758, del Tribunale di Pescara del 10.04.2014, del Tribunale di Milano del 30.10.2013, del Tribunale di Benevento del 19.11.2012, del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011, del Tribunale di Padova del 23.02.2009, nonché la pronuncia emessa dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Napoli, n. 598 del 30.01.2013.



Anche nel caso che ci compete, le rate indicate nel piano di ammortamento comprensive di capitale ed interessi sono costanti, ed ogni rata comprende interessi *semplici* sempre calcolati sul residuo capitale da restituire.

L'opponente sostiene inoltre che le omissioni descritte (mancata indicazione del TAEG – invero correttamente indicato e applicato – e mancata indicazione del periodo di capitalizzazione degli interessi – del tutto insussistente), comporterebbero la mancanza di accordo fra le parti e la conseguente nullità del contratto.

Come già chiarito sopra, la mancata indicazione del TAEG, non costituendo questo elemento essenziale del contratto, non può comportare alcuna nullità.

La pretesa mancata indicazione del periodo di capitalizzazione, come sopra visto, è contestazione del tutto infondata.

Per quanto sopra esposto, appare superflua ed inconducente la richiesta di CTU.

Ed invero, la CTU *“costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti”* (cfr. Cass. Civile n. 1266/2013).

Il consenso è stato raggiunto e ciò è dimostrato dal contratto (sottoscritto dal sig. Pagano) e dall'esecuzione del rapporto discendente da tale contratto, senza che venisse sollevata alcuna contestazione (nemmeno a seguito della comunicazione – doc. 5-6 monitorio) se non nel momento in cui, a seguito del protratto inadempimento, l'opponente ha ricevuto il decreto ingiuntivo.



Va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).

Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: *“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93); esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, *“si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte”* (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. n. 9787/97).

Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto



(convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass. 11625/95).

In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.

A riguardo, deve nondimeno dirsi che se è vero che l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e che da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie, ciò deve essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente.

Ed ancora, giova osservare che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – *“costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità,*



validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto" (cfr. Cass. Civ. n. 9685/2000).

Deve ancora evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo – come già rilevato – dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni precise dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare se il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006; n. 16911/2005; n. 15186/2004; n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali, l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini dell'accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. Civ. n. 419/2006).

Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 214/2018 è stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria della società creditrice, oggi opposta.

Fermo quanto sopra, mette conto evidenziare che i motivi posti a fondamento della presente opposizione, non meritano accoglimento, ove si



consideri che *“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza”* (Cass. n. 6514/2007) e che *“l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti, sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”* (cfr. Cass. n. 22281/2013 e Cass. n. 20613/2011).

Va precisato, invero, che la produzione documentale offerta dalla società creditrice a sostegno della propria domanda è risultata già di per sé idonea a fornire la prova piena del credito vantato.

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi infondata l'opposizione proposta dal Sig. Fedele Pagano avverso il decreto ingiuntivo n. 214/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.02.2018, pubblicato in data 05.02.2018, notificato in data 09.01.2019, per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 7.187,20, oltre gli interessi convenzionali di mora, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 470,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Per l'effetto, deve essere confermato il predetto decreto ingiuntivo.



Per ultimo, deve evidenziarsi che l'opponente non ha partecipato al procedimento di mediazione, avviato dalla società opposta (cfr. verbale in atti).

Sul punto, si osserva che un ulteriore aspetto disciplinato dall'art. 8 D. Lgs. 28/2010 è quello delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione qualora siffatta condotta sia “senza giustificato motivo”. A tale proposito, sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: – dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c. (facente appunto riferimento alla possibilità, per il giudice, di desumere argomenti di prova da alcuni atti e comportamenti tenuti dalle parti) [art. 116, comma 2, c.p.c.]; – il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010 (che individua le ipotesi di mediazione obbligatoria *ex lege*, mediazione *ex officio iudicis* e mediazione “concordata”), in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La questione relativa alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo ed alle conseguenze derivanti da tale condotta è stata affrontata, in alcuni suoi risvolti, dalla giurisprudenza. Ad esempio, una pronuncia di merito, risalente a qualche anno fa, suscita



interesse anche perché, in quel caso, la sanzione di cui all'art. 8 D. Lgs. 28/2010 è stata comminata sin dalla prima udienza della causa di merito senza che il giudice abbia atteso di conoscere prima la causa medesima (cfr. Tribunale di Firenze, ordinanza del 03.06.2019). Un'altra pronuncia di merito che si è soffermata, tra l'altro, sull'art. 8 è la recentissima sentenza n. 652/2020 della Corte di Appello di Genova 13 luglio 2020, n. 652.

La pronuncia appena esaminata consente dunque di richiamare l'attenzione su un aspetto della disciplina della mediazione civile e commerciale del quale, talvolta, si potrebbe mancare di tenere dovutamente conto, ovverossia quello relativo alle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura stragiudiziale in ipotesi di mediazione obbligatoria, tema suscettibile di riflessioni come quella, ad esempio, che porta a chiedersi se la parte presentatasi al primo incontro (notoriamente prodromico alla mediazione vera e propria) debba manifestare, al mediatore designato, i motivi sulla base dei quali non intenda aderire alla procedura stragiudiziale, e se di tali motivi debba rimanere traccia per scongiurare le conseguenze indicate dall'art. 8 D. Lgs. 28/2010.

Quanto affermato nella pronuncia presa in esame, che qualifica la partecipazione agli incontri di mediazione come “condotta assolutamente doverosa” e che sottolinea come debba sussistere un “giustificato motivo impeditivo” avente determinati caratteri affinché tale condotta possa essere omessa, ha rilevanza rispetto all'ipotesi in cui la parte chiamata in mediazione pretenda di basare la propria mancata partecipazione sulla asserita



infondatezza delle ragioni di controparte, tenendo tra l'altro presente che, in questo contesto, si parte da un contrasto di opinioni, di vedute e di intenti che poi va sciolto favorendo l'avvicinamento tra le parti in prospettiva di un accordo amichevole (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 29.05.2014).

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del Sig. Pagano Fedele al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza dell'opposizione e legittimi l'interesse di Banca IFIS alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta dal Sig. Fedele Pagano, avverso il decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 214/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.02.2018, pubblicato in data 05.02.2018, notificato in data 09.01.2019, per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 7.187,20, oltre gli interessi convenzionali di mora, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 470,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;



- dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 214/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.02.2018, pubblicato in data 05.02.2018, notificato in data 09.01.2019;
 - Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 148/2011, condanna il Sig. Pagano Fedele al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;
 - condanna il Sig. Fedele Pagano, al pagamento, in favore di Banca IFIS s.p.a., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.425,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Così deciso in Termini Imerese il 12.06.2021

IL G.O.P.

Dr.ssa Maria Margherita Urso

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44



